



COMUNE DI BELLUNO

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 31 del 30/06/2014

**OGGETTO:** VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA BACCHIGLIONE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE N. 3/2012 DEL COMITATO ISTITUZIONALE, IN G.U. N. 280/2012. - VARIANTE URBANISTICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. DI ADEGUAMENTO PER LA ZONA DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA MODERATA P1, DELIMITATA IN LOCALITA' COL CAVALIER - CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 7 DELLA L.R. N. 61/1985.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **TRENTA**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **09:15**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE COL ERMANO	Presente
BALCON CELESTE	Assente	DE MOLINER ROBERTO	Assente
BETTIOL CLAUDIA	Assente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BORTOLUZZI IDA	Assente	GIANNONE BIAGIO	Presente
BRISTOT FABIO	Presente	LANARI ANDREA	Assente
BURIGO PATRIZIA	Assente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Assente	MARCHESE SERGIO	Assente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	OLIVOTTO LUCIA	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Assente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	PRADE ANTONIO	Assente
COMEL GUIDO	Assente	PURPORA MARCO	Presente
COSTA MIRCO	Assente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
DA RE FABIO	Assente	SERAFINI SILVANO	Assente
DAL FARRA ELEONORA	Presente	VISALLI IRMA	Assente
DAL FARRA ORLANDO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Assente
DE BIASI FRANCESCA	Presente		

Totale presenti: **17** Totale assenti: **16**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **ALFONSINA TEDESCO**.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **FRANCESCO RASERA BERNA**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **GHIRARDINI LORENA** e **DAL FARRA ELEONORA**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Richiamati:**

- l'art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la L.R. 27/06/1985 n. 61 e successive modificazioni;
- la L.R. 23/04/2004 n. 11, “*Norme per il Governo del Territorio*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 21/10/2004 n. 20;
- la L.R. 25/02/2005 n. 8;
- la L.R. 02/12/2005 n. 23;
- la L.R. 10/08/2007 n. 18;
- la L.R. 26/06/2008 n. 4;
- la L.R. 09/10/2009 n. 26;
- la L.R. 16/02/2010 n. 11;
- la L.R. 31/12/2012 n. 55;
- la L.R. 29/11/2013 n. 32;
- il D.L. 10/10/2012 n. 174 - *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012* convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- la D.G.R.V. 10/10/2006 n. 3173 ed i relativi allegati;
- il Piano Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, con deliberazione 09/11/2012 N. 3 in G.U. 30/11/2012 n. 280;
- il vigente Piano Regolatore Generale e l'art. 8.6 zone - *con massima penalità ai fini edificatori* e e l'art. 7-39 punto 2.17 – *zone con massima penalità ai fini edificatori*, delle relative Norme Tecniche di Attuazione rispettivamente della Variante Città e Centri Frazionali e Variante Territorio Rurale;

### **Premesso che:**

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, con deliberazione 09/11/2012 N. 3, ha adottato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione, interessante pertanto anche il territorio del Comune di Belluno;
- la suddetta deliberazione è stata pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana 30/11/2012 n. 280 ed il Piano è entrato in vigore il giorno successivo, ossia il 01/12/2012;
- da tale data sono intervenute le misure di salvaguardia, che - data la particolare procedura di approvazione con D.P.C.M. - hanno comportato l'immediata vigenza delle previsioni e Norme Tecniche, le quali interessano a vari livelli ogni attività sui territori ricompresi nei limiti delle aree individuate di pericolosità o rischio idraulico, geologico e valanghivo;
- la redazione del Piano è stata avviata negli anni 2000, è stato adottato dal Comitato con deliberazione 03/03/2004 n. 1, e successivamente adottata la prima Variante con deliberazione 19/06/2007 n. 4. A tale Piano il Comune di Belluno aveva inviato le proprie osservazioni in data 31/12/2004, riguardanti la perimetrazione delle aree relative alla pericolosità idraulica, in quanto nella tav. 4 del P.A.I. non veniva riportato l'intero bacino del Piave e la mancata cartografia per alcune parti del territorio comunale, nonché la riduzione dei gradi di pericolosità per parte della zona di Lambioi e della zona di Borgo Piave alla confluenza dell'Ardo nel Piave;
- l'iter di aggiornamento del Piano ha subito negli anni un significativo rallentamento, ma a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nell'autunno 2010, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con nota 17/11/2010 ha riavviato le procedure di approvazione del P.A.I. e la G.R.V. con deliberazione 30/12/2010 n. 3475, ha indetto le Conferenze

Programmatiche e di presa d'atto del parere istruttorio sulle osservazioni, che si sono svolte nell'anno 2011;

- per il territorio del Comune di Belluno, viene riconfermata la problematicità dei siti di Lambioi e di Borgo Piave, per le note questioni idrauliche (zone P2 pericolosità media e P3 pericolosità elevata – piana bassa Lambioi), mentre viene esteso all'intera zona del Col Cavalier il limite di pericolosità geologica moderata (P1).

#### ***Dato atto che:***

- il P.A.I. risulta vigente a tutti gli effetti dal 01/12/2012 e interessa ogni attività sui territori ricompresi nei limiti delle aree individuate a pericolosità o rischio idraulico, geologico e valanghivo, prevalendo sulle previsioni del P.R.G., dei Piani Attuativi e di ogni altro Strumento Urbanistico, come dispone l'art. 8 - *Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione delle relative Norme Tecniche di Attuazione*, di cui si riportano i primi due commi:
  - *“le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.”*
  - *“possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.”;*
- si rende pertanto necessario procedere con una analisi di tutte le aree interessate e con opportune valutazioni dei suoi effetti sulle previsioni del P.R.G., procedendo con i necessari adeguamenti e con i puntuali aggiornamenti ammessi dall'art. 6 - *Aggiornamenti del Piano* delle relative N.T.A. che stante la sua complessità e le sue interazioni con le varie attività risulta opportuno rinviare alla fase di redazione del nuovo Strumento di Pianificazione Territoriale (P.A.T);
- l'iter di approvazione di un nuovo Strumento di Pianificazione comporta tempi non brevi, ragionevolmente nell'ordine di alcuni anni, mentre risulta necessario disciplinare sin d'ora l'attività edilizia e gli interventi infrastrutturali sull'area del Col Cavalier, interessata dall'ampliamento della zona classificata a pericolosità moderata P1, e riferibile all'intero rilievo dalla via Sanfor sino alla via Col Cavalier, pur con due differenti identificazioni e tipologie di dissesto, di cui una parte centrale del versante nord con codice n. 0250348602 *“scivolamento rotazionale/traslattivo”* e la rimanente parte di maggior estensione con codice n. 0250348601 *“DGPV”* acronimo di *“Deformazione Gravitativa Profonda di Versante”* o *“Dissesto Gravitativo Profondo di Versante”*;
- per il dissesto geologico del Col Cavalier il vigente P.R.G. limita l'area sottoposta a vincolo di massima penalità ai fini edificatori al versante nord verso il fiume Piave, in asse con l'incrocio delle vie Miari e Montegrappa, ricomprendendo in tale contesto parte dell'azonato B.RB C1 e per la maggior parte la zona Agricola con sottozone E1 e E2, ove non risulta ammessa *“l'edificazione per l'esistenza di condizioni oggettive di pericolosità legata alle caratteristiche geologiche dei terreni o alla loro esondabilità”*;
- per il contesto del Col Cavalier le previsioni del vigente P.R.G. risultano incongruenti rispetto alla definizione di area secondo i criteri del P.A.I., per i seguenti aspetti:
  - secondo le norme di P.R.G. nell'area del versante nord non risulta possibile edificare, mentre la rimanente parte del rilievo è priva di limitazioni riguardo agli aspetti geologici. Entrambe le aree risultano attualmente interessate dalla presenza di edifici per la maggior parte residenziali;
  - il P.A.I. attualmente adottato classifica l'intero rilievo del Col Cavalier, in zona a pericolosità geologica moderata (zona P.1), per la quale le norme non vietano né limitano l'edificazione o le altre attività di trasformazione territoriale, ma demandano alla *“pianificazione urbanistica e territoriale ... le nuove costruzioni, i mutamenti ....”*

intendendo con ciò riferirsi sostanzialmente alla pianificazione comunale, ovvero ai P.R.G. o in attuazione ai Piani di Assetto del Territorio (P.A.T.).

**Rilevato che:**

- anche per i Comuni non dotati di P.A.T. - *come il Comune di Belluno* – il comma 1, dell'art. 48 della L.R. 23/04/2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ammette in deroga talune Varianti, quali quelle ricomprese al quarto comma dell'art. 50 della L.R. 27/06/1985 n. 61;
- il recepimento della previsione e della Normativa del P.A.I. per il contesto del Col Cavalier, comporta la Variazione delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 50, comma 4, lett. l) della succitata L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni, che recita: *“Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano .... (omissis) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con l'esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione.” e rientrante pertanto nelle deroghe ammesse dal precitato art. 48 della L.R. 11/2004;*
- tale Variante è di esclusiva competenza Comunale, il Consiglio la adotta e dopo la pubblicazione ed il termine per le osservazioni, la approva apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti, poi viene trasmessa alla Provincia e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del comune;

**Dato atto che:**

- il Consiglio Comunale con deliberazione 17/06/2013 n. 37, ha adottato la Variante Urbanistica al P.R.G. in oggetto;
- la Variante viene approvata dal Consiglio Comunale, ai sensi della L.R. n. 61/1985, art 50, comma 4, lettera l e comma 7;
- la Variante Urbanistica alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., è costituita da due elaborati: “Norme modificate”, redatto in giugno 2013 dal Servizio Urbanistica del Settore Edilizia e Urbanistica e “Inquadramento Geologico, Geomorfologico ed Idrogeologico”, redatto in data 04/06/2013 dal dott. geol. Toscano;
- la precitata deliberazione Consiliare n. 37/2013 è stata depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni, dal giorno 27/06/2013 al giorno 07/07/2013, presso la il SIRP e dal giorno 03/07/2013 al giorno 13/07/2013, presso la Segreteria della Provincia di Belluno e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e della Provincia e mediante affissione di manifesti;
- nei successivi venti giorni chiunque poteva presentare osservazioni e il termine ultimo era il 03/08/2013;
- a seguito della fase di pubblicità della variante risultano ad oggi pervenute le seguenti osservazioni:
  - avv. Enrico Gaz per conto del sig. Marcomini Demetrio, in data 26/07/2013;
  - avv. Enrico Gaz per conto del sig. Marcomini Demetrio integrazione, in data 26/10/2013;
- la prima osservazione, del 26/07/2013, lamenta la decisione di non modificare l'attuale classificazione a massima penalità edificatoria dell'area in cui ricadono anche gli immobili di proprietà della famiglia Marcomini basata sulle conclusioni contenute nell'*Inquadramento Geologico, Geomorfologico ed Idrogeologico* del dott. geol. Antonio Toscano in data 04/06/2013 e conseguentemente nella Variante Urbanistica adottata. Nell'osservazione viene quindi richiesta la modifica della Variante, al fine di rendere ammissibile un ampliamento dell'edificio esistente in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della L.R. 12/07/2007 n. 16. Nell'osservazione vengono sollevate, tra le altre, alcune questioni di carattere geologico a supporto delle quali vengono citate le relazioni

geologiche del dott. geol. Luca Salti in data novembre 2011 e del dott. geol. Enrico Farinatti in data settembre 1999 allegate a procedimenti precedenti. L'osservazione si conclude proponendo tre diverse alternative per modificare la Variante Urbanistica in esame, di seguito esposte in ordine di interesse di accoglimento da parte dell'osservante:

- *eliminazione di tutta la zona a massima penalità ai fini edificatori introdotta con il PRG adottato il 30.07.1996 mantenendo comunque la classificazione quale zona P1 in analogia alla rimanente area del Col Cavalier;*
- *eliminazione della zona a massima penalità ai fini edificatori introdotta con il PRG adottato il 30/07/1996 per la parte indicata nell'allegato grafico all'osservazione mantenendo comunque la classificazione quale zona P1 in analogia alla rimanente area del Col Cavalier;*
- *mantenimento delle previsioni della Variante effettuando in ogni caso un approfondimento specifico e puntuale delle valutazioni effettuate al fine di rendere possibile l'ipotizzato intervento di ampliamento degli immobili di proprietà della famiglia Marcomini;*
- la seconda osservazione, del 26/07/2013, trasmette una Verifica di Compatibilità Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica tesa a integrare e supportare le istanze formulate con la prima osservazione; ciò posto ancorchè l'istanza sia pervenuta fuori dal termine fissato per le osservazioni, ma comunque prima del deposito della proposta deliberazione di controdeduzione, in virtù dei vigenti principi in materia di procedimento amministrativo, risulta opportuno in ogni caso valutare tale documentazione;
- l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno, con nota 393039/57.23/E.420.02.9 in data 19/09/2013, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, ha espresso *parere favorevole sotto il profilo geomorfologico all'approvazione della variante urbanistica di cui all'oggetto, con il rispetto delle prescrizioni contenute nella succitata relazione geologica* (del dott. Geol. Antonio Toscano n.d.r.). *Si rammenta con l'occasione che la presente approvazione non esime di depositare presso il Comune, prima dell'inizio dei lavori, i progetti esecutivi di tutte le opere previste all'art. 93 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380. Tali progetti dovranno essere sottoposti all'esame di quest'Ufficio al fine del rilascio "dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori" di cui all'art. 94 del citato D.P.R.;*
- il succitato parere del Genio Civile è stato preceduto dall'esame della Variante da parte della Direzione Geologia e Georisorse della Regione Veneto che si è espressa con nota 345264 in data 13/08/2013, concludendo "*... omissis ... Alla luce di tutto ciò, la relazione suggerisce di far persistere il vincolo di massima penalità ai fini edificatori nell'area della frana del 1882, mentre per il resto dell'area qualsiasi intervento va subordinato ad una serie di condizioni. La nuova norma tecnica proposta con la variante, disciplina in tal senso la pianificazione urbanistica della zona di Col Cavalier. Sulla base delle considerazioni espresse dalla relazione geologica di cui sopra e dalle conoscenze specifiche degli aspetti geologici generali dell'area, si ritengono condivisibili le conclusioni della stessa relazione, così come esplicitate nella nuova norma di attuazione del PRG.*"
- avendo constatato la mancata espressione da parte dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno del parere di Compatibilità Idraulica sulla variante adottata ai sensi della D.G.R.V. 06/10/2009 n. 2948, con nota 29/11/2013 n. 34455 è stata formulata esplicitamente la richiesta di tale parere;
- l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno, con nota 559006/57.04/E.320.05.1 in data 19/12/2013, ha espresso parere favorevole alla variante, ai sensi della D.G.R.V. 06/10/2009 n. 2948, prescrivendo che: su tutte le aree oggetto di variante venga applicato il volume di laminazione specifico di 350 mc/ha imp., mediante le migliori tecnologie compatibili escludendo, nel contempo, la possibilità di far applicare tale principio mediante tecniche legate alla dispersione e infiltrazione nel suolo;
- considerata la specificità dei rilievi sollevati dall'osservante con la nota del 26.07.2013 si è reso indispensabile acquisire la valutazione del geologo Toscano estensore della relazione tecnica su cui la Variante è basata.
- la valutazione del geologo Toscano inerente la documentazione trasmessa con la prima osservazione, è contenuta nella nota pervenuta in data 21/10/2013 (prot. 22/10/2013 n. 29472),

allegata alla presente deliberazione che qui si intende integralmente richiamata. Nella sostanza il geologo rileva che non vi sono nuovi elementi atti a modificare l'impostazione della Variante adottata, ed anzi i contributi specifici forniti dall'osservante confermano le previsioni della stessa.

- l'integrazione del 26/10/2013, aggiorna il quadro geomorfologico locale, sollevando ulteriori questioni ad alto contenuto specialistico, che hanno reso indispensabile l'acquisizione della valutazione del Geologo estensore della relazione tecnica su cui la variante è basata.
- la valutazione del geologo Toscano inerente la Verifica di Compatibilità trasmessa con la seconda osservazione, è contenuta nella nota pervenuta in data 19/12/2013 (prot. 19/12/2013 n. 36809), allegata alla presente delibera e che qui si intende integralmente richiamata. Nella sostanza il geologo rileva che la Verifica di Compatibilità non soddisfa la previsione della Variante Adottata inerente gli approfondimenti geologici, indispensabili per valutare una diversa classificazione per l'area assoggettata (già nel vigente P.R.G.) a massima penalità ai fini edificatori, conseguentemente non vi sono nuovi elementi atti a modificare l'impostazione della Variante adottata;
- la direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto, con nota prot. n. 510649/63.00 del 25/11/2013, Ente inserito tra i destinatari dell'osservazione presentata il 26/07/2013, ha comunicato la propria incompetenza nel procedimento di Variante, precisando che la propria competenza è relativa alle verifiche richieste dall'art.5 delle norme di attuazione del PAI del Fiume Piave, informando che le stesse devono essere richieste dal comune ed effettuate in accordo con esso;
- gli aspetti disciplinati dalla Variante adottata sono ascrivibili alla sfera dell'idoneità del territorio a subire trasformazioni in virtù di condizioni di sicurezza sotto il profilo geomorfologico, requisito, questo, ritenuto inderogabile dalle vigenti norme in materia di uso del suolo sia a livello nazionale che a livello regionale (per il Veneto vedasi tra le altre: L.R. n.61/1985 art.9, L.R. n. 11/2004 art. 12, L.R. n. 16/2007 art. 10, L.R. n. 14/2009 art. 9) e non sono volti a limitare discrezionalmente – pur nell'ambito di un disegno di sviluppo territoriale - l'esercizio dello *ius aedificandi*;
- la Commissione Consiliare 2<sup>a</sup> ha esaminato le osservazioni e la Variante nella seduta del 04/02/2014, esprimendo pareri favorevole all'unanimità alla proposta di respingere le osservazioni e favorevole all'unanimità alla approvazione della Variante Urbanistica al P.R.G., come da verbali agli atti del Servizio Ufficio di Piano Programmazione Urbanistica;

**Ritenuto:**

- di respingere le osservazioni, formulate dall'avv. Enrico Gaz per conto del sig. Marcomini Demetrio, pervenute il 26/07/2013 e il 26/10/2013, in quanto le stesse non hanno fornito nuovi elementi atti a modificare l'impostazione della Variante adottata, come evidenziato nelle premesse della presente deliberazione;
- di dare atto che l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno, con nota 559006/57.04/E.320.05.1 in data 19/12/2013, ha espresso parere favorevole alla Variante, ai sensi della D.G.R.V. 06/10/2009 n. 2948, e ha prescritto che: su tutte le aree oggetto di variante venga applicato il volume di laminazione specifico di 350 mc/ha imp., mediante le migliori tecnologie compatibili escludendo, nel contempo, la possibilità di far applicare tale principio mediante tecniche legate alla dispersione e infiltrazione nel suolo;
- di dare atto che la Variante in esame non necessita della procedura di Valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. 10/10/2006 n. 3173 in quanto le aree interessate dalla Variante sono esterne ai siti della rete Natura 2000 e non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 trattandosi di fatto di precisazioni normative conseguenti il recepimento di disposizioni di rango superiore;
- di dare atto che la Variante in esame non necessita della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla Direttiva 2004/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 c.d. Codice Ambiente, come indicato nella D.G.R.V. 07/08/2012 n. 1646 essendo annoverata nelle ipotesi di esclusione dalla verifica dell'assoggettabilità lett. A.3 - *varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico (PAI)* Tale esclusione risulta

confermata dalla D.G.R.V. 03/10/2013 n. 1717 adottata a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- di approvare, ai sensi dell'art. 50, comma 8, della L.R. n. 61/1985 la Variante Urbanistica alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., costituita da due elaborati: "Norme modificate", redatto in giugno 2013 dal Servizio Urbanistica del Settore Edilizia e Urbanistica e "Inquadramento Geologico, Geomorfologico ed Idrogeologico", redatto in data 04/06/2013 dal dott. geol. Toscano, depositati all'Ufficio Delibere, con la prescrizione imposta dal Genio Civile in data 19/12/2013;
- di dare mandato all'Ufficio Urbanistica – Edilizia di integrare l'elaborato di Variante inserendo la prescrizione imposta dal Genio Civile in data 19/12/2013;
- di dare atto che la Variante approvata verrà trasmessa - a seguito del trasferimento alla Provincia di Belluno a far data dal 23/03/2009 delle competenze della Regione del Veneto relative all'approvazione dei Piani di Assetto del Territorio (P.A.T.) comunali e intercomunali e delle varianti ai Piani Regolatori Generali vigenti - alla struttura provinciale competente ed acquisterà efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 50 comma 8 della L.R. 27/06/1985 n. 61 modificato dall'art. 42 della L.R. 22/02/1999 n. 7;

**Acquisito** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Dirigente del Settore Manutenzioni Urbanistica Edilizia in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 - T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della L. 07/12/2012 n. 213;

**Uditi** gli interventi per dichiarazione di voto, analiticamente riportati nel processo verbale;

**Con votazione** resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare, viene posta in votazione la proposta di respingere le osservazioni, formulate dall'avv. Enrico Gaz per conto del sig. Marcomini Demetrio, pervenute il 26/07/2013 e il 26/10/2013, in quanto le stesse non hanno fornito nuovi elementi atti a modificare l'impostazione della Variante adottata, come evidenziato nelle premesse della presente deliberazione;

La votazione ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 27 (sono nel frattempo entrati in aula i Consiglieri. Balcon Celeste, Bettiol Claudia, Bortoluzzi Ida, Comel Guido, Costa Mirco, Marchese Sergio, Visalli Irma, Da Re Fabio, Pingitore Francesco, Prade Antonio)

previo scomputo degli astenuti n. 3 (Comel Guido Bortoluzzi Ida, Marchese Sergio)

Votanti n. 21

con voti

favorevoli n. 20

contrari n. 1 (Balcon Celeste)

non votanti n. 3 (Da Re Fabio, Pingitore Francesco, Prade Antonio);

**Con votazione** resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare, con la quale viene posta in votazione l'approvazione definitiva della Variante Urbanistica, costituita da due elaborati: "Norme modificate", redatto in giugno 2013 dal Servizio Urbanistica del Settore Edilizia e Urbanistica e "Inquadramento Geologico, Geomorfologico ed Idrogeologico", redatto in data 04/06/2013 dal dott. geol. Toscano, integrata con la prescrizione imposta dal Genio Civile in data 19/12/2013 che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 27

previo scomputo degli astenuti: n. 4 (Comel Guido, Costa Mirco, Bortoluzzi Ida, Marchese Sergio)

Votanti: n. 19

con voti

favorevoli: n. 19

non votanti: n. 4 ( Pingitore Francesco, Da Re Fabio, Balcon Celeste, Prade Antonio),

## DELIBERA

- 1) **di respingere** le osservazioni, formulate dall'avv. Enrico Gaz per conto del sig. Marcomini Demetrio, pervenute il 26/07/2013 e il 26/10/2013, in quanto le stesse non hanno fornito nuovi elementi atti a modificare l'impostazione della Variante adottata, come evidenziato nelle premesse della presente deliberazione;
- 2) **di dare atto** che l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno, con nota 559006/57.04/E.320.05.1 in data 19/12/2013, ha espresso parere favorevole alla Variante, ai sensi della D.G.R.V. 06/10/2009 n. 2948, e ha prescritto che: *su tutte le aree oggetto di variante venga applicato il volume di laminazione specifico di 350 mc/ha imp., mediante le migliori tecnologie compatibili escludendo, nel contempo, la possibilità di far applicare tale principio mediante tecniche legate alla dispersione e infiltrazione nel suolo;*
- 3) **di dare atto** che la Variante in esame non necessita della procedura di Valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. 10/10/2006 n. 3173, in quanto le aree interessate dalla Variante sono esterne ai siti della rete Natura 2000 e non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 trattandosi di fatto di precisazioni normative conseguenti il recepimento di disposizioni di rango superiore;
- 4) **di dare atto** che la Variante in esame non necessita della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla Direttiva 2004/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 c.d. Codice Ambiente, come indicato nella D.G.R.V. 07/08/2012 n. 1646 essendo annoverata nelle ipotesi di esclusione dalla verifica dell'assoggettabilità lett. A.3 - *varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico (PAI)* Tale esclusione risulta confermata dalla D.G.R.V. 03/10/2013 n. 1717 adottata a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- 5) **di approvare**, ai sensi dell'art. 50, comma 8, della L.R. n. 61/1985 la Variante Urbanistica alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., costituita da due elaborati: "Norme modificate", redatto in giugno 2013 dal Servizio Urbanistica del Settore Edilizia e Urbanistica e "Inquadramento Geologico, Geomorfologico ed Idrogeologico", redatto in data 04.06.2013 dal dott. geol. Toscano, depositati all'Ufficio Delibere, con la prescrizione imposta dal Genio Civile in data 19/12/2013;
- 6) **di dare mandato** all'Ufficio Urbanistica - Edilizia di integrare l'elaborato di Variante inserendo la prescrizione imposta dal Genio Civile in data 19/12/2013;
- 7) **di dare atto** che la Variante approvata verrà trasmessa - a seguito del trasferimento alla Provincia di Belluno a far data dal 23/03/2009 delle competenze della Regione del Veneto relative all'approvazione dei Piani di Assetto del Territorio (P.A.T.) comunali e intercomunali e delle varianti ai Piani Regolatori Generali vigenti - alla struttura provinciale competente ed acquisterà efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 50 comma 8 della L.R. 27/06/1985 n. 61 modificato dall'art. 42 della L.R. 22/02/1999 n. 7;
- 8) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:  
Presenti: n. 27



previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Costa Mirco, Bortoluzzi Ida)  
votanti: n. 21  
con voti  
favorevoli: n. 21  
non votanti: n. 4 (Pingitore Francesco, Da Re Fabio, Balcon Celeste, Prade Antonio)

Allegati:

- nota pervenuta in data 21/10/2013 (prot. 29472 del 22.10.2013) del dott.geol. Antonio Toscano;
- nota pervenuta in data 19/12/2013 (prot. 36809 del 19.12.2013) del dott.geol. Antonio Toscano;
- Elaborato Urbanistico di Variante - Giugno 2013 – Adottato Deliberazione C.C. 37/2013;
- Parere tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale  
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente  
avv. RASERA BERNA FRANCESCO



COMUNE DI BELLUNO

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 594/2014 ad oggetto: “VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA BACCHIGLIONE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 09.11.2012 DEL COMITATO ISTITUZIONALE, IN G.U. N. 280 DEL 30.11.2012. - VARIANTE URBANISTICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. DI ADEGUAMENTO PER LA ZONA DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA MODERATA P1, DELIMITATA IN LOCALITÀ COL CAVALIER - CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 7 DELLA L.R. 27.06.1985 N.61.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 06/06/2014

**Sottoscritto dal Dirigente**  
LUSSU LUCIO  
**con firma digitale**



**COMUNE DI BELLUNO**  
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno  
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



Settore Edilizia e Urbanistica  
Servizio Urbanistica

**VARIANTE URBANISTICA**  
alle  
**Norme Tecniche Attuazione del P.R.G.**  
ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. l)  
della L.R. 27.06.1985 n.61

**RELATIVA ALLA ZONA DI MODERATA PERICOLOSITA'  
GEOLOGICA P.1  
DEL COL CAVALIER**

**VARIANTE CITTÀ E CENTRI FRAZIONALI  
ART. 8.6 E ART. 8.6 BIS  
VARIANTE TERRITORIO RURALE  
ART. 7-39 PUNTO 2.17 E PUNTO 2.17 BIS**

Variante adottata con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 37 del 17/06/2013

Giugno 2013

**Il Dirigente**  
arch. Carlo Erranti

**Il Funzionario**  
p.e. Giuseppe Casagrande

## **1) Vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.**

Per le “**Zone con massima penalità ai fini edificatori**” le vigenti Norme Tecniche di Attuazione, sia della Variante Città e Centri Frazionali, sia della Variante al Territorio Rurale, riportano il medesimo testo:

### **Variante Città e Centri Frazionali**

#### **art. 8.6 Zone con massima penalità ai fini edificatori -**

*La loro delimitazione fa riferimento agli studi geologici su cui si basa la presente variante. Sono comprese in queste aree le zone di competenza fluviale, afferenti al Piave o agli altri corsi d'acqua, nonché i terreni sottoposti a pericolo di frana o instabili.*

*In dette zone è vietata l'edificazione per l'esistenza di condizioni oggettive di pericolosità legata alle caratteristiche geologiche dei terreni o alla loro esondabilità.*

### **Variante Territorio Rurale**

#### **art. 7-39 punto 2.17 Zone con massima penalità ai fini edificatori -**

*La loro delimitazione fa riferimento agli studi geologici su cui si basa la presente variante. Sono comprese in queste aree le zone di competenza fluviale, afferenti al Piave o agli altri corsi d'acqua, nonché i terreni sottoposti a pericolo di frana o instabili.*

*In dette zone è vietata l'edificazione per l'esistenza di condizioni oggettive di pericolosità legata alle caratteristiche geologiche dei terreni o alla loro esondabilità.*

## **2) Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione**

### ***PREMESSE***

Il primo Piano Stralcio dell'assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con delibera n. 1 del 03.03.2004, e successivamente adottata la prima Variante con deliberazione n. 4 del 19.06.2007.

A tale Piano il Comune di Belluno aveva inviato osservazioni con nota n. 47414 del 31.12.2004, riguardanti la perimetrazione delle aree relative alla pericolosità idraulica, in quanto nella tav. 4 del P.A.I. non veniva riportato l'intero bacino del Piave, e la mancata cartografia per alcune parti del territorio comunale, nonché la riduzione dei gradi di pericolosità per parte della zona di Lambioi e della zona di Borgo Piave alla confluenza dell'Ardo nel Piave.

A seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nell'autunno 2010, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con nota del 17.11.2010 ha riavviato le procedure di approvazione del P.A.I. e la G.R.V. con deliberazione n. 3475 del 30.12.2010 ha indetto le Conferenze Programmatiche e di presa d'atto del parere istruttorio sulle osservazioni.

Successivamente la Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo, con nota datata 11.02.2011 ha convocato le Conferenze Programmatiche.

### ***PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO ADOTTATO IL 09.11.2012***

Le succitate proposte iniziali del Piano adottate nel 2004 e nel 2007 sono state modificate ed integrate, anche a seguito dell'esito delle Conferenze Programmatiche del 2011, pervenendo ad un nuovo Piano che è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con la deliberazione n. 3 del 09.11.2012. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 280 del 30.11.2012 ed è entrato in vigore il giorno successivo, ossia il 01.12.2012.

Da tale data il Piano è vigente a tutti gli effetti (e non solo con le misure di salvaguardia) interessando – pur nei vari livelli - ogni attività sui territori ricompresi nei limiti delle aree individuate a pericolosità o rischio idraulico, geologico e valanghivo.

Da un primo sommario esame, risultano confermati i siti di Lambioi e di Borgo Piave per le note questioni idrauliche (zone P2 pericolosità media e P3 pericolosità elevata – piana bassa Lambioi) **mentre è stato allargato all'intera zona del Col Cavalier il limite di pericolosità geologica moderata (P1).**

### ***NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. - ESTRATTO RELATIVO ALLA ZONA P1***

#### *Art. 12*

#### *Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1*

*La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.*

### 3) Variante Urbanistica al P.R.G. e alle Norme Tecniche di Attuazione

#### **PREMESSE**

Come precisato, il P.A.I. dal 01.12.2012 è vigente a tutti gli effetti, interessando ogni attività sui territori rientranti nei limiti delle aree individuate a pericolosità o rischio idraulico, geologico e valanghivo e prevalendo sulle previsioni del P.R.G., dei Piani Attuativi e di ogni altro Strumento Urbanistico, come dispone l'art. 8 - *Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione delle relative Norme Tecniche di Attuazione*, di cui si riportano i primi due commi:

1. *Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.*
2. *Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.*

Il nuovo P.A.I. impone pertanto una attenta analisi di tutte le aree interessate e opportune valutazioni dei suoi effetti sulle previsioni del P.R.G., richiedendo di fatto di provvedere con i necessari adeguamenti e con i puntuali aggiornamenti ammessi dall'art. 6 - Aggiornamenti del Piano delle relative N.T.A. Stante la complessità e le interazioni con le varie attività che tali adeguamenti comportano, si ritiene opportuno rinviare l'aggiornamento generale alla fase di redazione del nuovo Strumento di Pianificazione Territoriale (P.A.T.).

Considerando tuttavia che l'iter di approvazione di un nuovo strumento di pianificazione comporterà tempi non brevi, ragionevolmente nell'ordine di alcuni anni, risulta necessario nel frattempo disciplinare l'attività edilizia e gli interventi infrastrutturali sull'area del Col Cavalier, interessata dall'ampliamento della zona classificata a pericolosità moderata P1, e riferibile all'intero rilievo dalla via Sanfor sino alla via Col Cavalier.

Il vigente P.R.G. limita l'area sottoposta a vincolo di massima penalità ai fini edificatori sostanzialmente al versante nord verso il fiume Piave, in asse con l'incrocio delle vie Miari e Montegrappa, ricomprendendo in tale contesto parte dell'azonato B.RB C1 e per la maggior parte la zona Agricola con sottozone E1 e E2.

Richiamando quanto precisato al paragrafo 1) si rammenta che per le "Zone con massima penalità ai fini edificatori" le vigenti Norme Tecniche di Attuazione, sia della Variante Città e Centri Frazionali, sia della Variante al Territorio Rurale, riportano il medesimo testo, e vietano: *l'edificazione per l'esistenza di condizioni oggettive di pericolosità legata alle caratteristiche geologiche dei terreni o alla loro esondabilità.*

Attesa la specificità del P.A.I., che con puntuali indicazioni di pericolosità e criticità del territorio e con le correlate norme limita a vari livelli le attività di trasformazione e gli interventi infrastrutturali ed edilizi, emerge la sua prevalenza su ogni altra previsione degli Strumenti Urbanistici Comunali e Provinciali (P.T.R.C.), dovendosi pertanto questi ultimi allineare con le disposizioni da esso ricavabili.

Per il contesto del Col Cavalier le previsioni del vigente P.R.G. risultano incongruenti rispetto alla definizione di area secondo i criteri del P.A.I., come di seguito riportato:

- secondo il P.R.G. nell'area del versante nord risulta vietata l'edificazione, mentre la rimanente parte del rilievo è priva di limitazioni riguardo agli aspetti geologici. Entrambe le aree risultano attualmente interessate dalla presenza di edifici per la maggior parte residenziali;
- il P.A.I. classifica l'intero rilievo del Col Cavalier in zona a pericolosità geologica moderata (zona P.1), per la quale le norme non vietano né limitano l'edificazione o le altre attività di trasformazione del territorio, ma demandano alla *“pianificazione urbanistica e territoriale ... le nuove costruzioni, i mutamenti ....”* intendendo con ciò riferirsi sostanzialmente alla pianificazione comunale, ovvero ai P.R.G. o in attuazione ai Piani di Assetto del Territorio (P.A.T.).

Appare chiaro che a parità di classificazione del P.A.I., le vigenti previsioni del P.R.G. individuano una zona inedificabile ed una da disciplinare nuovamente, con due diverse identificazioni e tipologie di dissesto:

- la parte centrale del versante nord, con codice n. 0250348602 *“scivolamento rotazionale/transattivo”*
- la rimanente parte di maggior estensione, con codice n. 0250348601 *“DGPV”* acronimo di *“Deformazione Gravitativa Profonda di Versante”* o *“Dissesto Gravitativo Profondo di Versante”*.

In merito si evidenzia che quest'ultimo ambito coincide sostanzialmente con l'*“area di pericolosità geologica”* riportata nel vigente Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

#### **INQUADRAMENTO GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO**

Data la complessità e specificità dell'argomento è stata richiesta al geologo dott. Antonio Toscano - *che in R.T.P. con la geol. Daniela Viappani ha eseguito lo studio di “Microzonazione sismica del territorio comunale” di cui all'incarico dell'Amministrazione Comunale assunto con la determinazione dirigenziale n. 616 del 08.11.2012, comprensiva della redazione dei contenuti geologici per il P.A.T.* - una relazione geologica inerente il contesto del Col Cavalier, alla luce delle nuove disposizioni del P.A.I.

Il Geologo ha redatto lo studio e in data 04.06.2012 ha depositato l'elaborato **“Inquadramento Geologico, Geomorfologico ed Idrogeologico”** relativo alla zona del Col Cavalier, contenente anche le indicazioni per l'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Dopo accurati studi documentali e sopralluoghi, la relazione del dott. geol. Toscano si conclude con due diverse indicazioni:

#### **a) Area della frana dell'anno 1882.**

Tale area in sostanza si identifica con quella che il P.R.G. definisce quale *“Zona di massima penalità ai fini edificatori”* e che viene riportata in diverse cartografie tematiche ufficiali (carta Geomorfologica d'Italia, progetto I.F.F.I. dell'IS.P.R.A., carta Geomorfologica e dei Dissesti del P.R.G., Relazione geologica della Regione Veneto, carta della Microzonazione sismica).

In proposito il Geologo osserva che non sono mai state eseguite opere di consolidamento e di sistemazione idrogeologica, in *primis* opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali.

Pertanto, in mancanza di un adeguato studio geologico – geomorfologico di dettaglio supportato da specifiche indagini geognostiche – geotecniche e da un monitoraggio inclinometrico, non risulta possibile determinare le attuali condizioni di stabilità e il tipo di attività presente nell'area, ossia gli eventuali movimenti evolutivi della frana ancora presenti e l'effettiva geometria della frana nel sottosuolo (superficie di scorrimento).

**Fino alla disponibilità delle suddette indagini, è consigliato far persistere il vincolo di inedificabilità data dalla previsione del P.R.G. e dalle relative N.T.A. riguardanti le “Zone con massima penalità ai fini edificatori”.**

Viene anche rammentata l'opportunità – *vista la presenza di edificato nell'area interessata* – di eseguire i lavori di sistemazione idrogeologica e regimazione delle acque meteoriche superficiali a tergo del cumulo di frana.

#### **b) Area del Col Cavalier classificata dal P.A.I. come D.G.P.V.**

Si tratta della nuova area delimitata dal P.A.I. esterna a quella riportata dal vigente P.R.G., analizzata nel precedente punto a).

Anche tale criticità territoriale viene riportata su alcune cartografie tematiche ufficiali (carta Geomorfologica d'Italia, progetto I.F.F.I., carta rischio geologico del P.A.I. e dell'A.D.B.), che classificano l'area con lo stesso elemento di dissesto franoso e più precisamente evidenziano la presenza di un Dissesto Gravitativo Profondo di Versante (D.G.P.V.)

Solo specifici studi di carattere geotecnico sismico e controlli-monitoraggi di tipo inclinometrico e tecniche interferometriche, da svolgere in un arco di tempo sufficientemente lungo e adeguato al tipo di movimento franoso classificato, potranno accertare l'effettiva forma e geometria della frana-dissesto compresa la superficie di riferimento, al fine di chiarire se tale fenomeno si possa ritenere oramai estinto-inattivo, oppure se persistano movimenti che possano far intuire una possibile attivazione.

**Pertanto qualsiasi intervento edilizio e di trasformazione territoriale in tale zona dovrà essere preceduto da uno “studio geologico e geomorfologico” per un adeguato intorno morfologico e dalla “verifica di stabilità di versante” ai sensi dei disposti dei D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14.01.2008, oltre che da una “accurata progettazione degli interventi di sostegno delle scarpate” e da interventi di sistemazione e bonifica idrogeologica e idraulica tramite drenaggi e opportune opere di convogliamento e allontanamento delle acque superficiali.**

**Non sarà consentito lo smaltimento al suolo delle acque reflue e meteoriche (e quindi qualsiasi intervento che favorisca l'infiltrazione delle stesse nel sottosuolo) e le stesse dovranno essere smaltite nelle reti di recapito previa verifiche idrauliche ed eventualmente eseguiti gli necessari adeguamenti.**

Per detti interventi (*sostegno scarpate, bonifica idrogeologica ed idraulica e smaltimento acque*) dovrà essere previsto un Piano di Manutenzione.

Dovranno essere consentite le attività di movimentazione e/o trasporti di materiali solo finalizzate alla messa in sicurezza dei siti, previo apposito progetto e si dovrà attuare una manutenzione attiva dei terrazzamenti.



## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. - VARIANTE**

Alla luce dell'“**Inquadramento Geologico, Geomorfologico ed Idrogeologico**” relativo alla zona del Col Cavalier redatto il 04.06.2013 dal dott. geol. Antonio Toscano, si ritiene necessario intervenire sulle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., recependo le indicazioni del P.A.I di recente adozione, confermando in parte quelle attuali e inserendo due nuovi articoli secondo le specifiche sotto riportate:

**a) Area della frana dell'anno 1882**, ossia zona che il vigente P.R.G. identifica con quale “*Zona di massima penalità ai fini edificatori*”, come da allegata planimetria di P.R.G.

**Permangono le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.** che sia per la Variante Città e Centri Frazionali, sia per quella del Territorio Rurale, riportano il medesimo testo:

Variante Città e Centri Frazionali

**art. 8.6** - Zone con massima penalità ai fini edificatori

Variante Territorio Rurale

**art. 7-39 punto 2.17** - Zone con massima penalità ai fini edificatori

*La loro delimitazione fa riferimento agli studi geologici su cui si basa la presente variante. Sono comprese in queste aree le zone di competenza fluviale, afferenti al Piave o agli altri corsi d'acqua, nonché i terreni sottoposti a pericolo di frana o instabili.*

*In dette zone è vietata l'edificazione per l'esistenza di condizioni oggettive di pericolosità legata alle caratteristiche geologiche dei terreni o alla loro esondabilità.*

**b) Area del Col Cavalier classificata dal P.A.I. come D.G.P.V.**

Si tratta della nuova area delimitata dal P.A.I. esterna a quella riportata dal vigente P.R.G. analizzata nel precedente punto a), come da planimetria allegata.

Data la struttura del vigente Strumento Urbanistico, si ritiene opportuno normare unitariamente sia la Variante Città e Centri Frazionali, sia quella del Territorio Rurale, inserendo nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. **due nuovi articoli, aventi il medesimo testo, per la zona di pericolosità geologica P1 di Col Cavalier:**

Variante Città e Centri Frazionali

**art. 8.6 bis** - Zona di pericolosità geologica P1 di Col Cavalier

Variante Territorio Rurale

**art. 7-39 punto 2.17 bis** Zona di pericolosità geologica P1 di Col Cavalier

*Entro l'area delimitata nella planimetria “Perimetrazione e classi di pericolosità geologica” del Piano Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, con la deliberazione n. 3 del 09.11.2012, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 280 del 30.11.2012, come “zona di pericolosità geologica moderata P.1 del Col Cavalier”, che non sia già ricompresa nella “zona con di massima penalità ai fini edificatori” definita dal P.R.G. e quindi disciplinata dagli art. 8.6 e 7-39 punto 2.17 delle N.T.A. rispettivamente della Variante Città e Centri Frazionali e della Variante al Territorio Rurale, qualsiasi intervento edilizio, urbanistico, infrastrutturale e/o di trasformazione territoriale, dovrà osservare le seguenti procedure e/o disposizioni, prescrittive ed inderogabili:*

1. *L'intero territorio comunale è classificato "Zona sismica 2" ai sensi della D.G.R. 96/CR del 07.08.2006, in applicazione dell'O.P.C.M. 3274/2003 e successiva ordinanza 3519/2006. I progetti da realizzarsi devono essere redatti secondo la normativa tecnica vigente per le zone sismiche.*

*Nell'area del Col Cavalier di cui al presente articolo, negli interventi ammissibili, l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'ottenimento, in forma esplicita della "Autorizzazione per l'inizio dei lavori" ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, da parte del competente Genio Civile Regionale – Unità di Progetto di Belluno.*

2. *Nell'area del Col Cavalier di cui al presente articolo si dovranno rispettare le previsioni e le Norme del precitato Piano Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico. Potranno essere assentiti solo gli interventi compatibili con le Norme di Attuazione del suddetto P.A.I., secondo la classe di pericolosità P1 e con le Norme di Salvaguardia stabilite dalla competente Autorità di Bacino, in particolare:*

- *Titolo II - art. 8 - Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione;*
- *Titolo II - art. 12 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1.*

3. *Qualsiasi intervento deve essere eseguito a condizione delle seguenti disposizioni:*

- a) studio geologico e geomorfologico per un adeguato intorno morfologico ai sensi del D.M. 11.03.1988 e D.M. 14.01.2008;*
- b) verifica di stabilità del versante in condizioni naturali e in relazione agli interventi previsti; la traccia (o sezione) della suddetta verifica dovrà estendersi almeno dalla cima alla base del colle, il tutto da eseguire ai sensi e secondo il D.M. 11.03.1988;*
- c) accurata progettazione degli interventi di sostegno delle scarpate;*
- d) interventi di sistemazione e bonifica idrogeologica e idraulica tramite drenaggi e opportune opere di convogliamento e allontanamento delle acque superficiali;*
- e) non è consentito lo smaltimento al suolo delle acque reflue e meteoriche e quindi qualsiasi intervento che favorisca l'infiltrazione delle stesse nel sottosuolo;*
- f) le acque reflue e meteoriche devono essere smaltite nelle reti di recapito previa verifiche idrauliche delle stesse ed eventualmente andranno eseguiti opportuni adeguamenti;*
- g) possono essere consentite le attività di movimentazione e/o trasporti di materiali solo finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto;*
- h) vi sia una manutenzione attiva dei terrazzamenti;*
- i) tutte le opere di cui ai precedenti punti c, d, f devono prevedere un Piano di Manutenzione.*

### **VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.**

La presente Variante riguarda esclusivamente l'adeguamento della normativa di P.R.G. relativamente alla zona di Pericolosità geologica moderata P1 al P.A.I. recentemente adottato, come dallo stesso individuata per il contesto del Col Cavalier.

Essa non incide pertanto sul dimensionamento del vigente P.R.G.

### **LA PROCEDURA DI VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G.**

La presente Variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 50, comma 4, lett. l) della L.R. 27.06.1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, che recita: *“le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con l'esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione.”*

In relazione al successivo comma 5 del suddetto articolo 50, tali Varianti sono ammesse permanendo la loro inclusione nel comma 4 anche se riguardano aree rientranti nella fascia di 200 m dagli immobili sottoposti a vincolo culturale di cui al D.Lgs 22.01.2004 n. 42, come specificato al punto 6) della Circolare n. 6 del 23.06.1998 della Giunta Regionale Veneto.

Anche per i Comuni non dotati di P.A.T. - *come il Comune di Belluno* – il comma 1, dell'articolo 48 della L.R. 23.04.2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ammette in deroga le Varianti di cui al comma 4 dell'art. 50 della L.R. 61/1985.

Relativamente alla procedura, il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 6 del suddetto art. 50, adotta la Variante che entro cinque giorni viene depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la Segreteria della Provincia e del Comune; dell'avvenuto deposito viene data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti.

Nei trenta giorni successivi il Consiglio Comunale ai sensi del comma 7, approva la Variante apportando eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti.

Ai sensi del comma 8, la Variante approvata viene trasmessa alla Provincia e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

### **ELABORATI DI VARIANTE**

La Variante Urbanistica al P.R.G. è composta da un unico Elaborato di Variante che contiene:

- le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
- La relazione sul P.A.I., sulla Variante Urbanistica al P.R.G. e sull'inquadramento Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico;
- le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Variante;
- l'inquadramento normativo della Variante ed il suo iter;
- la Cartografia del P.R.G. vigente;
- la Cartografia del P.A.I. vigente.

e dalla relazione:

- Inquadramento Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico, a firma del geologo dott. Antonio Toscano, datato 04.06.2013.



SPETT.LE  
**Comune di Belluno**  
Piazza Duomo N.1  
codice fiscale 00132550252  
SETTORE MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI  
Piazza Castello, 14  
ATT.NE PREG.MI  
ING. Lucio Lussu  
e p.c.  
Sig. Casagrande Giuseppe

**OGGETTO: NORME TECNICHE di ATTUAZIONE DEL P.R.G. RELATIVE ALLA ZONA DEL COL CAVALIER – controdeduzioni alla VERIFICA DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA ED IDROGEOLOGICA DELL'INTERVENTO – dell'Ing. Andreella e Geol. Doglioni.**

Facendo seguito alla nostra controdeduzione del 10 ott. 2013 relativa alle osservazioni del Sig. Marcomini del 25 luglio 2013, come da Vs. richiesta, in allegato rimettiamo la nota geologica relativa alle controdeduzioni alle osservazioni in oggetto dell'ottobre 2013.


Come concordato, comunico che con la presente riteniamo di aver concluso la nostra consulenza sull'area in oggetto.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Camposampiero, li 19 dic. 2013

RTP GEO.TEC.  
Dr. Geol. Antonio TOSCANO

Comune di Belluno  
PROTOCOLLO GENERALE  
N. 0036809 del 19/12/2013  
Class: 20/01



Via Bellini, 21 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)  
TEL. & FAX 049 7381419 Mobile: 328 42 60 200  
e-mail: antoniotoscano@fastwebnet.it  
pec: antoscano@epap.sicurezza postale.it  
C.F. TSCNTN71L23C129D P.I.V.A.: 03551640653

COMUNE DI BELLUNO - Ufficio Protocollo	
In evidenza del C.C.	
Data di arrivo	19 DIC 2013
Data di arrivo	
CODICE DESTINATARI	

SPETT.LE  
**Comune di Belluno**  
Piazza Duomo N.1  
codice fiscale 00132550252  
SETTORE MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI  
Piazza Castello, 14  
ATT.NE PREG.MI  
ING. Lucio Lussu  
e p.c.  
Sig. Casagrande Giuseppe  
e  
Sig. Chinazzi Aquilino

OGGETTO: **NORME TECNICHE di ATTUAZIONE DEL P.R.G. RELATIVE ALLA ZONA DEL COL CAVALIER – controdeduzioni alla VERIFICA DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA ED IDROGEOLOGICA DELL'INTERVENTO – dell'Ing. Andreella e Geol. Doglioni**

Come da Vs. richiesta, in allegato rimettiamo la presente nota geologica con indicate le ns. controdeduzioni alle osservazioni in oggetto.

In primo luogo facciamo rilevare che nella nostra "INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO" allegato alla VARIANTE CITTÀ E CENTRI FRAZIONALI ART. 8.6 E ART. 8.6 BIS VARIANTE TERRITORIO RURALE ART. 7-39 PUNTO 2.17 E PUNTO 2.17 BIS, è specificato, in riferimento all'area in esame, che "Solo attraverso un adeguato studio geologico-geomorfologico di dettaglio, supportato da specifiche indagini geognostiche-geotecniche e da un monitoraggio inclinometrico, si potrà valutare la stabilità del versante e definire la geometria ed il grado di attività di eventuali dissesti.""


Prendendo atto, quindi del fatto che il documento in oggetto prodotto è una Verifica di Compatibilità dell'opera da voler realizzare che ha lo scopo di capire se la stessa è compatibile al contesto ambientale, (cioè non crea ulteriore fattore di rischio), riteniamo che lo stesso non è corrispondente alle richieste delle N.T.A. suddette in quanto i suoi contenuti non sono supportati dalle richieste della nostra nota geologica allegate NTA in oggetto.

Tra i contenuti della Verifica di Compatibilità osserviamo che:

1) nel capitolo 4 par.4.1, con una elaborazione di blulines, viene identificato il *bacino idrografico di appartenenza dell'area in esame, determinando la direzione dei flussi meteorici o di colata da esse provenienti in caso di precipitazioni.*

Da quello che capiamo l'area, e la sagoma del fabbricato da realizzare, sembrerebbe ubicata nel mezzo del bacino individuato. Non sappiamo, pertanto, in che modo potrebbe essere sicura da *flussi meteorici o di colata da esse provenienti in caso di precipitazioni;*

2) quasi tutta la Verifica di Compatibilità eseguita è concentrata a rinnegare la presenza della frana di tipo DGPV attraverso considerazioni di carattere anche geologico strutturale (cap.4.4.3).



Si fa riferimento all'unico supporto strumentale, affidato al monitoraggio eseguito per il cantiere per la realizzazione del traforo del Col Cavalier, attraverso il quale viene ipoteticamente dimostrato che il limite della frana DGPV è **al di fuori del tracciato della galleria** e quindi non corrispondente al limite previsto dalle cartografie UFFICIALI (dell'IFFI, PRG, NOTA ILLUSTRATIVA CARTA GEOMORFOLOGICA D'ITALIA) da noi illustrate nelle NOTA ILLUSTRATIVA allegata alle NTA.

A tale proposito, facciamo presente:

a) che l'area in esame è posta sul cumulo della frana del 1882 e non sulla frana DGPV posta a sud est;

b) tra le EVIDENZE MORFOLOGICHE su cui la letteratura geologica si basa per dimostrare la presenza della DGPV è annoverata anche la possibile attivazione di *FRANE DI SCORRIMENTO*, simile a quella avvenuta nel 1882, tipica delle zone periferiche di versanti interessati da deformazioni DGPV. Tale frana di scorrimento è **innegabilmente ubicata nell'ambito dello stesso intorno geomorfologico** della frana di tipo DGPV.

Quindi, sulla frana DGPV, dato che siamo per primi consapevoli che le cartografie ufficiali (IFFI, PRG, CARTA GEOMORFOLOGICA REGIONE VENETO), descritte sono anche datate a qualche anno fa, per questo motivo nelle nostre note allegate alle variati NTA abbiamo specificato che occorrono tecniche molto più moderne date da *".. specifici studi di carattere geotecnico-sismico e controlli/monitoraggi di tipo inclinometrico e tecniche interferometriche, da svolgere in un arco di tempo sufficientemente lungo e adeguato al tipo di movimento franoso classificato, potranno accertare l'effettiva forma e geometria della frana/dissesto compresa la superficie di scorrimento."*

3) per quanto riguarda le nostre prescrizioni evidenziate nel paragrafo 4.9 della Verifica di Compatibilità:

*a. studio geologico e geomorfologico per un adeguato intorno morfologico ai sensi del D.M. 11.03.1988 e D.M. 14.01.2008;*

*b. verifica di stabilità del versante in condizioni naturali e in relazione agli interventi previsti; la traccia (o sezione) della suddetta verifica dovrà estendersi almeno dalla cima alla base del colle, il tutto ai sensi del D.M. 11.03.1988;*

*c. accurata progettazione degli interventi di sostegno delle scarpate;*

*d. interventi di sistemazione e bonifica idrogeologica e idraulica tramite drenaggi e opportune opere di convogliamento e allontanamento delle acque superficiali;*

facciamo presente che le stesse sono riferite all'area del Col Cavalier definita dal PAI ad esclusione della frana del 1882, quindi non all'area oggetto d'intervento in cui, è stato *consigliato di far persistere il vincolo di massima penalità ai fini edificatori*, e in cui *solo attraverso un adeguato studio geologico-geomorfologico di dettaglio, supportato da specifiche indagini geognostiche-geotecniche e da un monitoraggio inclinometrico, si potrà valutare la stabilità del versante e definire la geometria ed il grado di attività di eventuali dissesti.*

Sottolineamo anche che le nostre prescrizioni si attengono strettamente alle **NORMATIVE VIGENTI** in aree di pendio con l'inserimento dei punti *c* e *d* per il particolare contesto idrogeologico.

Ci rendiamo conto che lo scopo della Verifica di Compatibilità è quello di dimostrare



“che il carico indotto dall’opera in esame, oltre ad essere infinitesimo rispetto ai carichi in gioco nel corpo frana, è posto in posizione tale da indurre un infinitesimo e imponderabile contributo stabilizzante. Qualunque approccio serio, per quanto semplificato possa essere, richiederebbe dati geometrici e geotecnica relativi al piano di scivolamento della frana del 1882. Indagini su possibili plasticizzazioni o accumuli di stress di taglio entro l’ammasso roccioso, richiedono studi molto lunghi e costosi che si ritengono inutili e sproporzionati nello specifico caso in cui non si ha alcun sintomo da indagare.”

ma secondo noi, l’area in esame interessata del Sig. Marcomini è posta ad di SOPRA di UN CUMULO DI UNA FRANA, su cui non sono mai state eseguite opere di consolidamento e di sistemazione idrogeologica, cioè opere di regimentazione delle acque meteoriche (vedi foto della nostre note).


Inoltre con la Verifica di Compatibilità si ritiene di aver eseguito un aggiornamento degli studi pregressi del dr. Farinatti e dr. Salti, ma (essendo appunto una Verifica di Compatibilità e NON LO STUDIO GEOLOGICO richiesto dalle N.T.A.) non presenta i contenuti che anche nelle due relazioni (del Dr. Farinatti e Dr.Salti) si suggerisce sempre di svolgere, cioè analisi più specifiche nell’area in caso di nuove costruzioni, che sono in ogni caso, un obbligo di legge.

4) nelle conclusioni la Verifica di Compatibilità ripete il fatto che l’area è ubicata su una frana “presunta” del tipo DGPV, senza dire che è posta sul cumulo della frana del 1882 (tutt’altro che “paleo frana” come indicato dal PAI che definisce tali frane quelle con più di 300 anni) con prescrizioni diverse, dovute alle condizioni idrogeologiche diverse, rispetto alle DGPV.

Con l’occasione, porgiamo cordiali saluti.

Camposampiero, li 16 dic. 2013

RTP GEO.TEC.  
Dr. Geol. Antonio TOSCANO



SPETT.LE  
**Comune di Belluno**  
Piazza Duomo N.1  
codice fiscale 00132550252  
SETTORE MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI  
Piazza Castello, 14  
ATT.NE PREG.MI  
ING. Lucio Lussu  
e p.c.  
sig. Casagrande Giuseppe  
e  
sig. Chinazzi Aquilino

**OGGETTO: NORME TECNICHE di ATTUAZIONE DEL P.R.G. RELATIVE ALLA ZONA DEL COL CAVALIER – controdeduzioni alle osservazioni del Sig. Marcomini del 25 luglio 2013**

Come da Vs. richiesta, in allegato rimettiamo la presente nota geologica con indicate le ns. controdeduzioni alle osservazioni in oggetto.

**Rif. Punto 1 delle osservazioni Sig. Marcomini**

Facciamo rilevare che nella nostra nota del 4 giugno non abbiamo *auspicato* l'esecuzione di opere di consolidamento del fronte (che secondo la letteratura geotecnica corrispondono a paratie di pali, micropali e tiranti) ma rammentato la necessità di eseguire lavori di sistemazione idrogeologica e regimentazione delle acque meteoriche superficiali a tergo del cumulo di frana vista la presenza di edificato e pertanto consigliato di far persistere il vincolo di massima penalità ai fini edificatori.

A seguito della lettura delle due relazioni geologiche eseguite sull'area d'interesse dal Dr. Geol. Farinatti del 1999 e del Dr. Geol. Salti del 2011 abbiamo poi avuto modo di rilevare quanto segue.

In primis nella relazione del 1999 il Dr. Farinatti scrive, nelle conclusioni, utilizzando un giustificato condizionale in merito alla condizione della falda, che la stessa *dovrebbe garantire i requisiti minimi per la stabilità del versante*. Sempre nelle conclusioni si consiglia, giustamente, di eseguire uno studio geologico e geotecnico di dettaglio a priori di ogni intervento soprattutto *in corrispondenza della superficie di distacco del 1886*.

Per quanto riguarda la relazione del Dr. Salti del 2011, questa è stata supportata da indagini così come prescritto dalla relazione del Dr. Farinatti (vedi pag.4). Queste indagini sono consistite in n.3 trincee meccaniche con benna meccanica fino alla profondità massima di 1,9m, dalle quali è stato rilevato il substrato fratturato e alterato in seguito al movimento franoso, e n.1 prospezione sismica che ha rilevato la presenza di terreni scadenti fino alla profondità di 15m.

Nella stessa relazione si legge che sono stati censiti gli edifici al contorno dell'area che presentano lesioni strutturali (vedi allegato 2 della relazione) posti poco a valle dell'area in esame.

Nelle conclusioni, il Dr. Salti, scrive che *la realizzazione di un piccolo corpo strutturale previsto non modifica l'equilibrio del versante...e si dovranno adottare accorgimenti costruttivi ed eseguire un sondaggio con*



*l'installazione di un tubo inclinometrico alla prof. di 20m al fine di monitorare la zona...Inoltre.. si dovranno regimare le acque raccolte verso recapiti sicuri.*

Nella sua nota del 25 luglio il Sig. Marcomini ci ritiene "sfortunati" a non aver *utilizzato* le due relazioni geologiche summenzionate per la redazione della ns. nota del 4 giugno 2013 e ritiene che le stesse siano "*relazioni geologiche di dettaglio con indagini*".

Quindi se si ritengono "*indagini*" quelle illustrate nella relazione del dr. Farinatti, perché lo stesso consiglia, giustamente, *di eseguire uno studio geologico e geotecnico di dettaglio a priori di ogni intervento soprattutto in corrispondenza della superficie di distacco del 1886. ??*

Lo stesso Dr. Salti fa presente nelle conclusioni di "*eseguire un sondaggio con l'installazione di un tubo inclinometrico alla prof. di 20m al fine di monitorare la zona...Inoltre.. si dovranno regimare le acque raccolte verso recapiti sicuri.*"

Da tutto ciò si evince che i colleghi Frattini e Salti demandano anche loro ad analisi più specifiche nell'area in caso di nuove costruzioni, così come è stato da noi illustrato nella nota del 4 giugno capitolo 8.1 in cui specifichiamo lo stesso concetto.

Pertanto, parlando in parole più tecniche, si ribadisce che per studiare e capire il fenomeno e il grado di stabilità presente nell'area, è necessario solo eseguire indagini geognostiche e soprattutto monitoraggi inclinometrici (che durano almeno qualche anno), come specificato nelle conclusioni della nostra nota del 4 giugno e come "*fortunatamente*", indicato anche dal Dr. Salti.

### **Rif. Punto 2 delle osservazioni Sig. Marcomini**

Se per "perizia geologica" si intendono le due relazioni dei Dr.ri Farinatti e Salti, non sappiamo cosa abbia suggerito il Genio Civile per integrare le stesse, ma le due relazioni comunque ritengono che l'area in esame non è stabile e adeguata alla edificazione.

Facciamo presente che anche se il G.C. non ha osservato problemi nel considerare la zona "*adeguata ad essere considerata P1*", le NORME DI ATTUAZIONE DELL'A.D.B. art.12 (disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità P1), DISPONGONO invece CHE: "*la pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del piano.*"

Pertanto le NORME DI ATTUAZIONE DELL'ADB demandano ai PRG COMUNALI la pianificazione urbanistica.

### **Rif. Punto 3 delle osservazioni Sig. Marcomini**

Nella nostra nota è specificato che nell'area della frana del 1886, e quindi nell'area in esame interessata dal Sig. Marcomini posta ad di SOPRA di UN CUMULO DI UNA FRANA, non sono mai state eseguite opere di consolidamento e di sistemazione idrogeologica, cioè opere di regimentazione delle acque meteoriche. Nel punto 3 delle osservazioni, invece si identifica questo tipo di interventi (opere di consolidamento) con la realizzazione di fabbricati costruiti sul fronte del cumulo della frana riprendendo le conclusioni della relazione del Dr. Frattini: "*è addirittura probabile che operando degli interventi edilizi nella zona al piede dell'antica frana, unitamente ad adeguate opere drenanti, venga a migliorare la stabilità globale del versante. Questo è un aspetto non certo trascurabile dal momento che esistono già delle case nella zona in questione.*"

Noi riteniamo che i fabbricati presenti a valle dell'area interessata, alcuni dei quali anche di tre piani e che addirittura presentano **“lesioni importanti”** (come riportato nell'allegato 2 della relazione geologica del 2011 del Dr. Salti), non siano assolutamente da paragonarsi e considerarsi delle “opere di consolidamento” sotto l'aspetto geotecnico e idrogeologico. Per opere di consolidamento si intendono, secondo noi e come da letteratura geotecnica, paratie di pali o micropali in cls armati, tiranti, e opere di drenaggio, queste ultime suggerite anche dal Dr. Farinatti e dal Dr. Salti nelle loro conclusioni e quindi non solo dalla nostra nota. Pertanto anche se non espressamente specificato nelle due relazioni (del Dr. Farinatti e Dr. Salti) di mantenere l'area in regime di inedificabilità assoluta, nelle conclusioni delle stesse si suggerisce sempre, COME GIA' RICORDATO NEL PUNTO 1, di redigere analisi più specifiche nell'area in caso di nuove costruzioni. Questo è, in ogni caso, un obbligo di legge (vedi paragrafo 7 della nostra nota del 4 giugno).

#### **Rif. Punto 4 delle osservazioni Sig. Marcomini**

Facciamo presente che non siamo a conoscenza e non ci esprimiamo sulle metodologie tecniche con cui l'ADB abbia redatto la cartografia del Piano Stralcio e l'aggiornamento del 2012, ma si presume che non abbia eseguito indagini in sito e rilevamenti di dettaglio in zona, ma si è basata, su dati già disponibili, e sicuramente NON tenendo conto dello studio GEOLOGICO eseguito dal Dr. Colleselli per la redazione del P.R.G.. In tale studio, anche se risalente al dicembre del 1991 viene bene rilevata la frana del 1886 e ancora oggi, come evidenziato nella nostra nota del 4 giugno, si rilevano i segni geomorfologici e l'assenza di opere di consolidamento e sistemazione idrogeologica.

**Ribadiamo che nelle nostre conclusioni abbiamo “consigliato” a far persistere il vincolo di massima penalità, in mancanza di studi di dettaglio più volte specificati.**

#### **Rif. Punto 5 delle osservazioni Sig. Marcomini**

Forse il Sig. Marcomini, nelle sue osservazioni, ha confuso la compatibilità geologica a cui sono soggette le opere che ricadono nella nostra area in esame, con la compatibilità idraulica, a cui la circolare del 19 giugno fa riferimento.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Camposampiero, lì 21 ott. 2013

RTP GEO.TEC.  
Dr. Geol. Antonio TOSCANO





COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 31 del 30/06/2014

**OGGETTO:** VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA BACCHIGLIONE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE N. 3/2012 DEL COMITATO ISTITUZIONALE, IN G.U. N. 280 DEL 30.11.2012. - VARIANTE URBANISTICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. DI ADEGUAMENTO PER LA ZONA DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA MODERATA P1, DELIMITATA IN LOCALITA' COL CAVALIER - CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 7 DELLA L.R. N. 61/1985..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 11/07/2014

Sottoscritta  
*dal delegato del Segretario Generale*  
GANDIN MARIALORES  
con firma digitale